STATUTO

RADICI RIBELLI IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOIOSA IONICA RC
CONTRADA CICIARELLO SNC
Numero REA: RC - 225685
Codice fiscale: 03349000806
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2025 - Statuto completo 2

---------- **Allegato "A" al n. 35 di Repertorio** ----------

---------- **STATUTO DI** ----------

---- **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE** ----

---------- **Articolo 1** ----------

---------- **Denominazione** ----------

1. La società è denominata "**RADICI RIBELLI IMPRESA SOCIALE SRL**" ----------

---------- **Articolo 2** ----------

---------- **Oggetto** ----------

1. Nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, la Società esercita in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati, la società ha per oggetto le seguenti attività d'impresa nel settore dell'assistenza ai più deboli, e precisamente: ----------

• Interventi e servizi sociali; ----------

• Prestazioni socio-sanitarie; ----------

• Attività di educazione, istruzione e formazione professionale; ----------

• Formazione universitaria e post-universitaria; ----------

• Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ----------

• Attività di assistenza socio-educativa nelle scuole di ogni ordine e grado; ----------

• Gestione di sportelli informativi e consulenziali di supporto alle famiglie e alla comunità locale, gestione di ludoteche, laboratori e cineforum; ----------

• Gestione di servizi di assistenza agli anziani; ----------

• Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate; ----------

• Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; ----------

• Gestione di progetti di prima e seconda accoglienza dei migranti (SAI, CAS, etc.); ----------

• Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

• Gestione di servizi di ospitalità, accoglienza e alloggio a favore di italiani e stranieri immigrati, utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato, in concessione o con altre modalità previste dalla legge; ----------

• Servizi di mediazione socio-culturale e interpretariato; ---

• Organizzazione di mostre d'arte contemporanea, storiche ed artigianali; ----------

• Organizzazione e gestione di attività turistiche, di inte-

resse sociale, culturale, solidale, ecosostenibile e religioso.
• Promozione, organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale, incluse quelle culturali, sportive, turistiche e spettacoli d'arte e attività artistiche in genere; ----------
• Diffusione della cultura anche attraverso la realizzazione di oggettistica di materiali preziosi e non, come opere e manufatti realizzati a mezzo stampo e fusione, con materiali pregiati e non, e realizzazione di abbigliamento personalizzato; ----------
• Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; ------
• Promozione della cittadinanza attiva e tutela dei diritti contro qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza (religione, razza, genere, orientamento sessuale); ----------
• Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; ----------
• Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; ----------
• Gestione e manutenzione del verde pubblico, attività di spazzamento della viabilità urbana ed extraurbana; ----------
• Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; ----------
• Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; ----------
• Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; ----------
• Gestione di mense, somministrazione di alimenti e bevande, catering e coffee break; ----------
• Cooperazione allo sviluppo; ----------
• Elaborazione di progetti nell'ambito delle iniziative dell'Unione Europea, elaborazione per conto di enti pubblici e/o privati di progetti per la richiesta di finanziamenti, nonché fornitura di assistenza e consulenza ad enti pubblici o privati che gestiscono attività formative, organizzazione per conto di enti pubblici e/o privati di stage aziendali e formativi. ----------
2. La Società può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 1 (uno) del presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. ----------

9 di 24 2

Quanto sopra è soggetto all'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste da particolari disposizioni legislative, nel rispetto delle norme di legge in materia. È precisato che qualsiasi attività e prestazione che la Società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiesto, qualora rientri tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, sarà svolta da tali soggetti, dei quali la Società si avvarrà di volta in volta, i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale. -
È escluso l'esercizio di tutte le attività vietate dalla vigente e futura legislazione, in particolare quelle di cui all'articolo 2 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. ----------
Nello svolgimento della propria attività, la Società potrà avvalersi sia delle prestazioni lavorative dei soci che di terzi. ----------
3. Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. -----
La Società potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. ----------

---------- **Articolo 3** ----------

---------- **Sede** ----------

3. La società ha sede in Gioiosa Ionica (RC). ----------

---------- **Articolo 4** ----------

---------- **Durata** ----------

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta). ----------

---------- **Articolo 5** ----------

---------- **Capitale e altre risorse finanziarie** ----------

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. ----------
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. ------
5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. ----------
L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione, purché i nuovi soci rientrino tra i soggetti previsti dal presente statuto. ----------

Daniela Calogero
Maria Fiorita Orlando
Alessia Barbiero
Maria Angelica Barbiero

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche, le Associazioni, le Fondazioni e le società, sia italiane che straniere, che condividono lo Statuto e le sue finalità e abbiano interesse alle attività della società, avendo nel proprio statuto previsto l'esercizio di attività compatibili con quelle della società. ----------

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea. ----------

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. ----------

5.4 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017. ----------

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso. ----------

---------- **Articolo 6** ----------

---------- **Domiciliazione** ----------

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori. ----

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

---------- **Articolo 7** ----------

---- **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi** ----

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17. --------

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato. ----------

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal regi-

stro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata. ----------

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione. ----------

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. ----------

7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunziato. ----------

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. ----------

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. ----------

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. ----------

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. -----

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonchè delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. ----------

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso. ----------

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. ----------



Carmela Calogero
Maria Fiorenta Orlando
Alessia Barbiero
Maria Angelica Barbiero
Concetta De Leo

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. -------
Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. ----------
7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento. ----------
7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società. ----------
7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. ----------
7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione. ------

---------- **Articolo 8** ----------

---------- **Morte del socio** ----------

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. ----------

---------- **Articolo 9** ----------

---------- **Recesso ed esclusione** ----------

9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4. ----------
Il Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del presente statuto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero nelle ipotesi di condotta inconciliabile con il perseguimento delle finalità istituzionali della società, di sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o di morosità, invita il socio inadempiente mediante comunicazione da inviare con qualsiasi mezzo che dia prova della ricezione, a presentare per iscritto con i me-

desimi strumenti, le proprie giustificazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio. ----------

Il Consiglio di Amministrazione, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data concessa al socio per fornire le proprie giustificazioni, senza che il socio medesimo abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, delibera l'esclusione del socio da comunicarsi al socio escluso con le medesime modalità descritte all'art. 9. ----------

Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs n. 112/2017 in caso di esclusione, il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea dei soci, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione ricevuta dal Consiglio. La decisione è pronunciata dall'Assemblea con votazione a maggioranza assoluta senza computare nel quorum il voto spettante al socio interessato, in occasione della prima adunanza utile successiva. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di socio restano sospesi e non esercitabili. ----------

I soci incorsi in procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato) sono esclusi di diritto. ----------

L'esclusione del socio deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. ----

---------- **Articolo 10** ----------

---------- **Amministratori** ----------

10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: ----------

• da un amministratore unico; ----------

• da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. ----------

L'amministrazione può essere inoltre affidata a più amministratori, in numero compreso tra 2 e 3, con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina. ----------

10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: ----------

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull´etica professionale e sulla onorabilità; ----------

Carmela Calogero
Marie Laurenta Alandi
Alessi Barbiero
Maria Angelica Barbiero
Claudia De Leo

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese; ----------
c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto; ----------
d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione. ----------
10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci. -------
10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.. ----------

---------- **Articolo 11** ----------

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. ----------
11.2 Gli amministratori sono rieleggibili. ----------
11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. ----------
Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. ----------

---------- **Articolo 12** ----------

---------- **Consiglio di amministrazione** ----------

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017. ----------
12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. ----------
12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. ----------
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. ----------
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-

ne. ----------
12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. ---

---------- **Articolo 13** ----------

--------- **Adunanze del consiglio di amministrazione** ---------

13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. ----------
13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera. ----------
13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione. ----------
13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: --
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ----------
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; ----------
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. ----------
13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. ----------
13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. ----------

---------- **Articolo 14** ----------

-------- **Poteri dell'organo amministrativo - Delegati** --------

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento

dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci: ----------
• acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
• cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa; ----------
• costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi; ----------
• assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito; ----------
• emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive; ----------
• costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa; ----------
• acquisto e cessioni di partecipazioni sociali ----------
• costituzione di società. ----------
14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.. ----------
14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. ----------

---------- **Articolo 15** ----------

---------- **Rappresentanza** ----------

15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. ----------
15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. ----------
15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. ----------
15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. ----------
15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. ------

---------- **Articolo 16** ----------

---------- **Compensi degli amministratori** ----------

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-

nute per ragioni del loro ufficio. ----------

16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. --------

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa. ----------

16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. ----------

---------- **Articolo 17** ----------

-- **Organo di controllo interno e revisione legale dei conti** --

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci nominano l'organo di controllo interno. ----------

17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. ----------

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. ----------

17.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

17.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. ----------

17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge. ----------

17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi conse-

cutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. ----------

17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. ----------

---------- **Articolo 18** ----------

---------- **Decisioni dei soci** ----------

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. ----------

18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese. ----------

18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. ----------

18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. ----------

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. ----------

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta. ----------

18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. ----------

---------- **Articolo 19** ----------

---------- **Assemblea** ----------

19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. ----------

19.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. ----------

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo,

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione. ----------
19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. ----------
19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. ----------
L'assemblea può essere tenuta in audio-videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: -------
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ----------
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ----------
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. -

---------- **Articolo 20** ----------

---------- **Svolgimento dell'assemblea** ----------

20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. ----------
20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. ----------
Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. ----------
20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. ----
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. ----------
20.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. ----------
20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. ----------

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio. ----------

---------- **Articolo 21** ----------

---------- **Quorum** ----------

21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. ----------

21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. ---------

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. ----------

21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. ----------

---------- **Articolo 22** ----------

---------- **Bilancio e utili** ----------

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. ----------

22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.. ----

22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4. ----------

22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ----------
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. ----------
22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società. ----------

---------- **Articolo 23** ----------

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. ----------
23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori. ----------
23.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. ----------

---------- **Articolo 24** ----------

--- **Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda** ---

24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017. ----------

---------- **Articolo 25** ----------

---------- **Scioglimento e liquidazione** ----------

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: -------
- il numero dei liquidatori; ----------
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----
- a chi spetta la rappresentanza della società; ----------
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. ----

25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017. ----------

---------- **Articolo 26** ----------

---------- **Clausola compromissoria** ----------

26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. ----------

26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina. ----------

26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società. ----------

26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto. ----------

26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra. ----------

26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali. ----------

---------- **Articolo 27** ----------

---------- **Disposizioni applicabili** ----------

27. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni. ----------

Io sottoscritto Stefano Maria Milicia, Notaio in LOCRI, con studio ivi in via Guglielmo Marconi n. 111, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Reggio Calabria, Locri e Palmi,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine in sede di registrazione telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

LOCRI, 18 dicembre 2025